



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di polizia fedpol

# **Avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi**

**Sintesi dei risultati della  
procedura di consultazione  
(26 giugno – 30 agosto 2013)**

**Ufficio federale di polizia  
settembre 2013**

## Indice

<b>I.</b>	<b>Introduzione</b> .....	6
<b>II.</b>	<b>Osservazioni generali sull'avamprogetto</b> .....	6
1.	Valutazione generale dell'avamprogetto .....	6
<b>III.</b>	<b>Pareri sulle singole disposizioni</b> .....	8
2.	Codice penale.....	8
2.1	Art. 366a (Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato).....	8
2.2	Art. 367 2 <sup>ter</sup> -2 <sup>quinqies</sup> (Comunicazione al DDPS).....	9
3.	Codice di procedura penale .....	10
3.1	Art. 75 cpv. 3 <sup>bis</sup> .....	10
4.	Legge militare .....	11
4.1	Art. 113 Arma personale .....	11
5.	Legge sui sistemi d'informazione militari .....	13
5.1	Art. 14 cpv. 1 lett. e <sup>bis</sup> , h (PISA), art. 16 cpv. 3 lett. e, 3 <sup>bis</sup> e art. 17 cpv. 4 <sup>bis</sup> LSIM (Sistema di gestione del personale dell'esercito) .....	13
5.2	Art. 26 cpv. 2 lett. b <sup>bis</sup> .....	13
5.3	Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2 <sup>bis</sup> e 3.....	13
5.4	Sezione 3: Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (art. 179a – 179e) .....	13
5.5	Sezione 4: Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società .....	14
6.	Legge sulle armi .....	15
6.1	Art. 25a cpv. 3 lett. f.....	15
6.2	Art. 32 lett. b e c (Emolumenti).....	15
6.3	Art. 32a cpv. 1 lett. d-f, cpv. 2 e 3 .....	15
6.4	Art. 32a <sup>bis</sup> (Utilizzazione del numero d'assicurato) .....	16
6.5	Art. 32b cpv. 2 lett. a e 3 lett. a-b <sup>bis</sup> (Contenuti dei sistemi d'informazione) .....	16
6.6	Art. 32c cpv. 2 <sup>ter</sup> , 2 <sup>quater</sup> e 3 <sup>bis</sup> (Comunicazione dei dati al DDPS e ai Cantoni; piattaforma sulle armi) .....	16
6.7	Art. 32j cpv. 2.....	18
6.8	Art. 34 cpv. 1 lett. i.....	18
6.9	Art. 42b.....	19
<b>IV.</b>	<b>Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione e osservazioni su singoli articoli che non sono oggetto della revisione</b> .....	24
<b>V.</b>	<b>Pubblicazione</b> .....	25

## Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e relative abbreviazioni

### 1. CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

## **2. PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA FEDERALE**

PES	Partito ecologista svizzero
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

## **3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA**

UCS	Unione delle città svizzere
-----	-----------------------------

## **4. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA**

economiesuisse	economiesuisse
Travail.Suisse	Travail.Suisse
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera

## **5. ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI**

ASA	Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati
B&T AG	B&T AG Thun
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CdW	Club der Waffensammler
CP	Centre patronal
CVAM	Chambre vaudoise des arts et métiers
Dynamic Shooting	Federazione svizzera di tiro dinamico
FSFP	Federazione svizzera dei funzionari di polizia
FST	Federazione sportiva svizzera di tiro
GG	Gruppo GIARDINO
GSA	Gruppo d'interesse Storia e Armi
GSsE	Gruppo per una Svizzera senza esercito
KSG NW	Kantonale Schützengesellschaft Nidwalden
LEWAS	Legalwaffen Schweiz
ÖDSB	Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz Freiburg
PRB	Pistolen- und Revolverschützen Bonstetten

proTELL  
SMF

proTELL - Società per un diritto liberale sulle armi  
Museo militare svizzero di Full

## **I. Introduzione**

Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 – 13.3003. Il Consiglio federale ha deciso di attuare tali richieste nella «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi».

Il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione riguardante la «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi». Con circolare di pari data il DFGP ha invitato i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché le associazioni e le organizzazioni interessate a pronunciarsi sull'argomento entro il 30 agosto 2013.

Tutti i Cantoni, sei partiti politici e 23 associazioni e organizzazioni interessate hanno espresso il proprio parere. A questi si aggiungono 34 partecipanti che non erano stati ufficialmente invitati a pronunciarsi, il che porta il totale dei pareri pervenuti a 89.

Due organizzazioni hanno espressamente rinunciato a prendere posizione in merito all'avamprogetto (economiesuisse, USI).

## **II. Osservazioni generali sull'avamprogetto**

### **1. Valutazione generale dell'avamprogetto**

24 partecipanti alla procedura di consultazione esprimono un parere sostanzialmente positivo sull'obiettivo e l'attuazione del presente avamprogetto (BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TI, VS, ZG, ZH, PS, PLR, PES, PEV, GSsE, CDDGP, CCPCS, USS, UCS, FSFP). Tre partecipanti respingono esplicitamente il testo nel suo complesso (UDC, GG, KSG NW). L'UDC ritiene giustificate esclusivamente le modifiche proposte che prevedono la possibilità di cedere o rilasciare l'arma militare personale. Inoltre, a suo avviso, per quanto l'utilizzo abusivo delle armi sia un fenomeno da affrontare con serietà, le misure volte a contrastarlo devono risultare proporzionate e mirate. A tale riguardo, l'UDC osserva che né l'ampliamento dei registri delle armi né la registrazione successiva di armi forniscono un maggiore contributo in termini di sicurezza. Secondo il GG, il fatto che i militari e i civili debbano attenersi alle medesime regole e che i rispettivi dati debbano essere scambiati in modo coordinato tra i diversi servizi (amministrativi) competenti è un principio indiscutibile già previsto dall'articolo 32j LArm. Le modifiche proposte assocerebbero questa chiara norma a oneri burocratici sproporzionati senza apportare tuttavia alcun miglioramento sostanziale (fatta eccezione per i costi maggiori). KSG NW giudica infine tali misure inappropriate, sproporzionate e rischiose. Un partecipante alla procedura di consultazione, pur sostenendo esplicitamente gli obiettivi dell'avamprogetto, esprime dubbi in merito alla praticabilità delle modifiche proposte. A suo avviso inoltre, l'avamprogetto genererebbe oneri supplementari sproporzionati. Tali oneri dovrebbero invece essere razionalizzati, interessando soprattutto le persone classificate come critiche (AG).

23 interpellati, sebbene esprimano un parere complessivamente neutrale o favorevole nei confronti dell'avamprogetto, criticano o respingono in particolare la disposizione concernente la registrazione successiva di armi da fuoco in possesso di privati (AI, AR, BE, BL, GR, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, PPD, CP, CVAM, CdW, Dynamic Shooting, GSA, LEWAS, PRB, PROTELL, ASA, USAM, FST). Anche i 34 pareri pervenuti dai cittadini riguardano essenzialmente l'articolo 42b LArm e sono ampiamente contrari a una registrazione successiva delle armi. Le motivazioni alla base di questi pareri negativi sono illustrate e riassunte nel «Capitolo III. Pareri sulle singole disposizioni». Diversi interpellati giustificano la loro contrarietà alla registrazione successiva di armi ai sensi dell'articolo 42b LArm anche con la decisione di sanzionare con una multa chi non adempie tale obbligo. A loro detta, tale sanzione sarebbe infatti insufficiente a garantire una registrazione successiva sistematica delle armi da fuoco da parte dei loro detentori. Altri partecipanti contrari a tale disposizione propongono di eliminare la categoria delle «armi soggette a dichiarazione» (BE, GE, JU, NE, VD, UCS). Grazie a tale soppressione, gli uffici cantonali delle armi avrebbero infatti la possibilità di verificare preventivamente in modo approfondito se una persona adempie i requisiti per l'acquisto di armi. In tal modo, essi potrebbero così rinunciare a seguire la complicata procedura che prevede il sequestro dell'arma se in seguito alla sua dichiarazione è stato accertato che i requisiti per il suo possesso non sono adempiuti. Tale modifica autorizzerebbe inoltre gli uffici cantonali delle armi a riscuotere degli emolumenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Diversi interpellati giudicano troppo breve il termine transitorio di un anno previsto per la registrazione successiva delle armi (SG, NE, TI, TG, ZG, CDDGP, UCS). Nello specifico, viene chiesto di prolungare tale termine a due (NE) o tre anni (TI, TG [eventualmente], ZG, CDDGP), al fine di concedere ai Cantoni un tempo sufficiente per eseguire le registrazioni.

La modifica del Codice penale che introduce la possibilità di utilizzare il numero d'assicurato AVS nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) al fine di trasmettere i dati in modo sicuro, semplice e rapido è giudicata favorevolmente dalla maggioranza degli interpellati (BE, FR, GE, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZH, PLR, FSFP, GSsE). Alcuni partecipanti esprimono invece un giudizio critico (AR, VD, UCS) o addirittura negativo (AG, BS, PS, PES, ÖDSB) in merito all'utilizzo sistematico del numero d'assicurato AVS. A loro avviso, tale disposizione determinerebbe un collegamento, finora non previsto esplicitamente, tra i dati personali, il che sarebbe deplorabile sotto il profilo della protezione dei dati e aumenterebbe il rischio di un loro abuso. A tale proposito, il PES rinvia alla proposta dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di creare un numero d'identificazione settoriale. Anche le voci critiche tra i sostenitori della modifica del CP giudicano essenziale l'adozione di misure volte a garantire la protezione dei dati (LU, FR, FSFP, PLR).

La modifica del Codice di procedura penale che introduce l'obbligo di comunicazione da parte del pubblico ministero o del giudice all'esercito è stata accolta anch'essa positivamente dalla maggior parte dei partecipanti (AR, BE, FR, GE, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH, PPD, PS, CP/CVAM, GSsE, UCS). Due partecipanti hanno espresso invece un giudizio critico (BL) o negativo (AG) su tale disposizione. AG sostiene, in particolare, che tale obbligo di comunicazione genererebbe oneri supplementari sproporzionati per le autorità di perseguimento penale.

Riguardo alle modifiche della legge federale sui sistemi d'informazione militari e della legge sulle armi (concernenti i contenuti del sistema d'informazione elettronico in materia di armi ARMADA), diversi partecipanti (BE, BL, LU, NE, OW, SZ, UR, VD) rilevano che i dati contenuti in ARMADA «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito» siano suscettibili di miglioramento. Il PS esprime un giudizio complessivamente negativo sul sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse e sul sistema d'informazione Ammini-

strazione della federazione e delle società; altri partecipanti si limitano a criticarne determinati trattamenti dei dati.

Il collegamento tra registri cantonali delle armi e la possibilità di effettuare consultazioni in modo semplice, rapido e approfondito sono accolti in modo esplicitamente favorevole da diversi interpellati (AR, OW, ZH, PS, PPD, CP, CCPCS). L'UDC esprime la propria contrarietà al collegamento tra tali registri. Il progetto «piattaforma sulle armi» è sostenuto apertamente da 27 partecipanti alla consultazione (AR, AG, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH, PS, PPD, CP, GSsE, CDDGP, CCPCS, UCS). Riguardo al tenore della pertinente disposizione, la maggior parte di essi riprende letteralmente il parere del 30 giugno 2013 della Commissione tecnica delle polizie svizzere, armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (CTPS/HPI) che era stato trasmesso a tutti i Cantoni.

### **III. Pareri sulle singole disposizioni**

#### **1. Titolo**

Secondo il PS, il titolo «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi» è fuorviante, in quanto coprirebbe soltanto metà delle norme contenute nell'avamprogetto. Il PS propone pertanto di adottare il seguente titolo «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi e di reati e sull'istituzione di banche dati dell'esercito in materia di logistica».

#### **2. Codice penale**

##### **2.1 Art. 366a (Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato)**

Un numero preponderante di partecipanti alla consultazione accoglie positivamente l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato (BE, FR, GE, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZH, PLR, FSFP, GSsE). Secondo LU, VD, SZ e FSFP, tale disposizione è utile per evitare di creare doppioni e confusione tra diverse persone. NE e VD ritengono che l'accesso al casellario giudiziale sia fondamentale per avere maggiori dettagli sui motivi che ostano al possesso di un'arma (art. 8 cpv. 2 LArm). Alcuni interpellati chiedono di concedere alle autorità cantonali la possibilità prevista di accedere a VOSTRA o di accelerare l'attuazione di tale accesso (LU, NE, VD). Diversi partecipanti reputano essenziali le misure a garanzia della protezione dei dati e accolgono con soddisfazione la disposizione di cui all'articolo 366a capoverso 3 secondo la quale il numero d'assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA, vietando l'accesso a tale banca dati alle altre autorità o a privati (LU, FR, FSFP, PLR). BE giudica favorevolmente il fatto che tale disposizione sia formulata in modo potestativo e introduca pertanto la possibilità, e non l'obbligo, per le autorità di utilizzare il numero d'assicurato (in quanto sarebbe irragionevole obbligare, ad esempio, il pubblico ministero a individuare i numeri d'assicurato di tutti gli imputati).

Sette partecipanti esprimono un parere critico (VD, UCS) o negativo (AG, BS, PS, PES, ÖDSB) in merito a tale disposizione.

In merito a tale disposizione sono state inoltre espresse le seguenti critiche e osservazioni:

- Secondo la mozione 13.3003, l'utilizzo del numero AVS serve esclusivamente ad agevolare il raffronto tra i dati VOSTRA trasmessi e i dati registrati presso il DDPS. Per contro, secondo il parere di alcuni partecipanti, l'avamprogetto propone ora di utilizzare il numero AVS per eseguire in VOSTRA qualsiasi tipo di ricerca di persone. A loro avviso, inoltre, tale disposizione determinerebbe un collegamento, finora non previsto esplicitamente, tra i dati personali, il che sarebbe deplorabile sotto il profilo della protezione dei dati e aumenterebbe il rischio di abuso (AG, AR, BS, OW, SZ, VD, PS, PES, ÖDSB, UCS). Alcuni partecipanti propongono di stralciare l'articolo in questione (PS, ÖDSB) o di esaminare soluzioni alternative che tengano debitamente conto dell'aspetto della protezione dei dati (AG, BS, OW, SZ, PLR, PS, PES, GSsE). Sul piano pratico, occorre adottare una serie di accorgimenti tecnici che assicurino, ad esempio, la rintracciabilità delle consultazioni effettuate al fine di prevenire eventuali abusi (BS, SZ).
- L'identificazione di persone sulla base del classico criterio di ricerca «cognome / nome e data di nascita» è una pratica consolidata (AG, FR). A tal proposito, GE propone di utilizzare il numero AVS soltanto a titolo sussidiario o complementare, ovvero esclusivamente ad integrazione dei criteri classici di ricerca.
- L'utilizzo del numero d'assicurato non scongiura totalmente il rischio di errori (AG, FR, GE, VD).
- È stato accertato che a singole persone è stato attribuito più di un numero AVS o che uno stesso numero AVS è stato attribuito a più persone, impedendo quindi la possibilità d'identificare in modo univoco le persone in questione. Prima di attuare tale disposizione, NW, OW, SZ, VD chiedono pertanto di provvedere a eliminare le lacune riscontrate.
- La raccolta del numero d'assicurato in un procedimento penale causa oneri supplementari, poiché non è possibile fare affidamento sui dati forniti dall'imputato (AG); per giunta, molti imputati non dispongono di un numero AVS (AG, BE, BS, GE, VD, UCS).
- Non vi è alcuna prova che la soluzione proposta permetta di risparmiare tempo quando si effettua una consultazione (AG).
- Per consentire ai servizi competenti per il rilascio delle autorizzazioni di adempiere i propri compiti in virtù della legge sulle armi, sarebbe più opportuno concedere loro un accesso a tutti i dati della persona richiedente contenuti nel casellario giudiziale. Soltanto in questo modo sarebbe possibile accertare, in caso di ritiro cautelare di un'arma, l'esistenza di eventuali motivi d'impedimento correlati a un'iscrizione nel casellario giudiziale conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LArm (AG).
- Nelle consultazioni in VOSTRA devono apparire anche le iscrizioni cancellate, visto che quest'ultime potrebbero fornire informazioni in merito al rischio potenziale costituito da una persona (BS, VD).
- Per garantire la protezione dei dati, occorre creare un numero d'identificazione settoriale che sia compatibile con VOSTRA, ma che non abbia alcun nesso con il numero AVS; questa soluzione è inoltre oggetto di una raccomandazione formulata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (PES).

## **2.2 Art. 367 2<sup>ter</sup>-2<sup>quinquies</sup> (Comunicazione al DDPS)**

ZH saluta con favore la norma concernente l'utilizzo del numero d'assicurato AVS nella forma prevista.

### 3. Codice di procedura penale

#### 3.1 Art. 75 cpv. 3<sup>bis</sup>

L'introduzione di un obbligo di comunicazione all'esercito da parte del pubblico ministero o del giudice è giudicato positivamente da 16 partecipanti (AR, BE, FR, GE, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH, PPD, PS, CP/CVAM, GSsE, UCS). Due interpellati esprimono invece un parere critico (BL) o negativo (AG).

In merito a tale disposizione sono state inoltre formulate le seguenti richieste e osservazioni:

- Per ragioni di uniformità e di conformità con gli altri obblighi di comunicazione previsti dai capoversi 1, 2, 3 e 4, GR e ZH chiedono di sostituire l'espressione «chi dirige il procedimento» con «autorità penale».
- OW e ZG chiedono d'introdurre una disposizione complementare che esorti lo Stato maggiore di condotta dell'esercito a informare, a sua volta, l'Ufficio centrale Armi della Confederazione e gli uffici cantonali delle armi se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, sussistono seri segni o indizi che un militare o una persona soggetta all'obbligo di leva possa mettere in pericolo se stessa o terzi con un'arma da fuoco. OW osserva che, in linea di principio, le persone nei confronti delle quali esistono motivi d'impedimento per il possesso di armi ai sensi della legge sulle armi non devono ricevere in dotazione un'arma neanche durante il servizio militare. Per contro, le persone nei confronti delle quali esistono motivi d'impedimento per la consegna dell'arma dell'esercito possono senza problemi detenere un'arma in ambito privato. Per tale ragione, è importante che anche le autorità civili siano informate in merito ai motivi d'impedimento concreti per poter procedere a una valutazione.
- VD chiede di introdurre una base legale che consenta a chi dirige il procedimento di trasmettere informazioni sia alle autorità cantonali civili (uffici cantonali delle armi e «autorité compétente en matière d'exécution des décisions définitives et exécutoires relatives aux séquestres») sia a quelle militari.
- BE plaude al fatto che alle autorità penali soggette all'obbligo di comunicazione venga concesso un ampio margine di discrezionalità per valutare l'eventuale esistenza di un pericolo per il detentore stesso dell'arma o per terzi e giudica positivamente la scelta di non assoggettare talune categorie di reato all'obbligo di comunicazione. GE sottolinea l'imprecisione della formulazione adottata e si rammarica dell'assenza di criteri oggettivi che stabiliscano in quali casi debba essere trasmessa una comunicazione; tali criteri garantirebbero infatti una prassi omogenea tra le diverse autorità cantonali. BL chiede d'integrare nella legge un elenco dei reati soggetti all'obbligo di comunicazione anche in assenza di un serio pericolo.
- SO sottolinea che il diritto di comunicazione concesso alla polizia in virtù della modifica della legge militare potrebbe nella realtà rivestire spesso un'importanza maggiore rispetto all'obbligo di comunicazione che incombe a chi dirige il procedimento. Secondo l'FSFP, nel valutare se le informazioni debbano essere trasmesse occorre tener conto degli accertamenti degli agenti di polizia che sono stati in contatto diretto per lungo tempo con la persona e che sarebbero inoltre i primi a subirne le eventuali conseguenze.
- VD sostiene che le informazioni comunicate allo Stato maggiore di condotta dell'esercito debbano essere inoltrate rapidamente ai comandanti di circondario ai fini del ritiro cautelativo dell'arma.
- LU e VD richiamano l'attenzione sul fatto che, se un militare è oggetto di un procedimento, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito deve obbligatoriamente consultarsi con le autorità cantonali competenti in merito all'opportunità di lasciargli in dotazione l'arma dell'esercito e, se del caso, deve procedere immediatamente al ritiro cautelativo dell'arma

stessa. BE chiede che nel messaggio venga descritto in quali situazioni le autorità militari potranno in futuro procedere autonomamente al ritiro (cautelare) o alla confisca dell'arma personale e in quali casi invece esse debbano chiedere aiuto esecutivo agli organi di polizia cantonali.

- In tale ambito, occorre ricordarsi di trasmettere le comunicazioni sul seguito di un procedimento affinché le decisioni concernenti il ritiro di armi dell'esercito possano essere eventualmente revocate (SG).
- SG propone di introdurre anche nel messaggio la seguente formulazione del rapporto esplicativo: «Qualora l'autorità militare competenti di indicazioni più precise può rivolgersi all'autorità che ha effettuato la comunicazione».
- Gli accertamenti sullo statuto militare di un imputato comportano degli oneri in termini di personale e di tempo (AG, BL, VD); le informazioni fornite dagli imputati risultano infatti spesso false e incomplete e non possono fungere da base per la trasmissione di informazioni alle autorità militari (AG). Per poter verificare in modo rapido e senza complicazioni burocratiche se una persona è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, GR suggerisce di concedere a chi dirige il procedimento l'accesso alle pertinenti banche dati militari. Secondo BL, occorre stabilire in quale modo chi dirige il procedimento possa accertare se un imputato è un militare o una persona soggetta all'obbligo di leva.
- GR osserva che attualmente i dati del PISA sono comunicati alle autorità di perseguimento penale soltanto in determinate circostanze (art. 16 cpv. 2 LSIM). Chiede pertanto di concedere a tali autorità accesso al PISA in modo da permettere loro di appurare se una persona è soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.
- Infine, secondo l'UCS le comunicazioni ai sensi dell'articolo 75 capoverso 3<sup>bis</sup> potrebbero rivelarsi utili anche al di fuori di un procedimento penale.

Di seguito sono riportate le principali critiche alla proposta:

- La valutazione di un possibile pericolo per terzi può comportare dei problemi, in quanto concede un ampio margine di discrezionalità (AG, BL); per adottare una decisione motivata occorre procurarsi, con grande dispendio di energie, informazioni che di solito risultano inutili ai fini del procedimento penale. Le autorità di perseguimento penale non dovrebbero pertanto essere tenute a estendere le proprie indagini, con un maggior dispendio finanziario e del personale, soltanto al fine di accertare se sussiste un obbligo di comunicazione all'esercito (AG). Inoltre, la comunicazione di tali informazioni potrebbe dare origine a domande di riconsultazione, visto che il pubblico ministero è tenuto ad adottare un atteggiamento neutrale (BL).
- Secondo AG, gli oneri supplementari generati dall'obbligo di comunicazione appaiono sproporzionati. Infatti, i servizi competenti per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi consegnano già attualmente in modo sistematico le armi dell'esercito messe al sicuro al comando di circondario competente.

## **4. Legge militare**

### **4.1 Art. 113 Arma personale**

Tre partecipanti approvano l'estensione dei motivi d'impedimento alla consegna dell'arma personale, la possibilità di esaminare il potenziale di rischio o di abuso nonché l'acquisizione delle informazioni necessarie (AG, NW, SP).

L'FSFP solleva la questione se una persona nei cui confronti esiste un motivo d'impedimento ai sensi del capoverso 1 non debba piuttosto essere dichiarata inidonea al servizio e se in questi casi una decisione radicale non possa eventualmente agevolare la procedura.

In merito a tale disposizione sono state inoltre formulate le seguenti richieste e osservazioni:

- ZH parte dal presupposto che la consultazione degli atti relativi all'esecuzione delle pene retta dall'articolo 113 capoverso 3 lettera b e capoverso 4 lettera d comprenda anche gli atti relativi all'esecuzione delle misure e chiede pertanto di riportare tale precisazione anche nel messaggio.
- BL e ZG ritengono che lo scambio dei dati ai sensi dei capoversi 3 e 6 non debba avvenire soltanto in una direzione. A tale proposito, secondo BL le autorità civili competenti per il rilascio di autorizzazioni devono anch'esse avere accesso ai documenti su cui si basano le decisioni delle autorità militari (gli atti) e non soltanto alle mere decisioni, in cui non sono riportate le motivazioni. ZG propone invece d'introdurre una disposizione che autorizzi anche gli uffici cantonali delle armi a richiedere al DDPS, senza il consenso della persona interessata, i rapporti di condotta militari al fine di esaminare l'esistenza di motivi d'impedimento.
- ZG chiede di stralciare dalla LM l'articolo 113 capoverso 3 lettera c.
- AG segnala che i rinvii contenuti nell'articolo 113 capoverso 4 lettera b ai dati di cui al capoverso 2 lettera b e ai capoversi 6 e 7 sono inesatti e incomprensibili. Infatti, a sua detta, il capoverso 2 lettera b non riguarderebbe alcun dato e i capoversi 6 e 7 riguarderebbero esclusivamente le autorizzazioni per terzi.
- Riguardo all'articolo 113 capoverso 6 LM, l'UCS ritiene che non sia chiaro in che modo le autorità non militari (ad es. la polizia) possano riconoscere facilmente se la persona in questione è un militare o una persona soggetta all'obbligo di leva oppure un militare in possesso di un'arma di servizio. È inoltre sottolineata l'importanza che i trascorsi giudiziari, il contesto e le informazioni ai sensi dell'articolo 113 capoverso 6 rivestono ai fini dell'esame dell'esistenza di motivi d'impedimento nonché per decidere se sia opportuno cedere, lasciare o confiscare l'arma a un militare (LU, UR).
- Secondo LU e UR l'arma dell'esercito potrebbe essere eventualmente ceduta per la durata del servizio militare sotto la responsabilità dello Stato maggiore di condotta dell'esercito e/o del comandante di truppa (a seconda della gravità del motivo d'impedimento). OW sostiene che le persone nei confronti delle quali esistono motivi d'impedimento per la consegna di un'arma dell'esercito possono senza problemi detenere un'arma in ambito privato. Per tale ragione, è importante che anche le autorità civili siano informate in merito ai motivi d'impedimento concreti per poter procedere a una valutazione. Secondo UR, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito dovrebbe essere tenuto a fornire una comunicazione attiva in merito alla confisca a un militare di un'arma dell'esercito durante l'esercizio delle sue funzioni.
- NW e SZ sono del parere che alle autorità competenti debbano essere resi accessibili soltanto i dati strettamente necessari e utili ai fini della valutazione. Nell'ottica della protezione dei dati, sollevano quindi delle perplessità in merito all'esistenza di un nesso diretto giustificato tra la consegna di un'arma personale e gli atti concernenti le esecuzioni e i fallimenti. NW ritiene infatti che in tale ambito i dati contenuti nei registri delle esecuzioni siano d'interesse limitato. Tuttavia, qualora la situazione patrimoniale della persona oggetto delle verifiche dovesse risultare rilevante ai fini di una decisione in merito alla cessione dell'arma, NW ritiene che debbano essere consultati anche i dati fiscali e bancari.

## **5. Legge sui sistemi d'informazione militari**

### **5.1 Art. 14 cpv. 1 lett. e<sup>bis</sup>, h (PISA), art. 16 cpv. 3 lett. e, 3<sup>bis</sup> e art. 17 cpv. 4<sup>bis</sup> LSIM (Sistema di gestione del personale dell'esercito)**

Il PS valuta positivamente il fatto che lo Stato maggiore di condotta dell'esercito registri, tratti, trasmetta alle autorità competenti e conservi per vent'anni nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) le informazioni sulle persone per le quali sussiste un timore fondato che possano esporre a pericolo se stesse o terzi con l'arma da fuoco.

Il GSsE, pur apprezzando le norme in questione, sostiene che occorre evitare nel modo più assoluto che lo Stato maggiore di condotta dell'esercito possa accedere in modo agevole e incontrollato ai dati sensibili di militari e, in particolare, di persone soggette all'obbligo di leva.

### **5.2 Art. 26 cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>**

Alcun partecipante si è espresso in merito a tale disposizione.

### **5.3 Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2<sup>bis</sup> e 3**

In relazione alla comunicazione di dati sanitari mediante un codice medico, diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che per esigenze di polizia la motivazione debba essere concreta e circostanziata (BE, BL, LU, NE, OW, SZ, UR, VD); secondo SZ, infatti, nei casi urgenti la ricerca dei codici non dovrebbe essere dispendiosa in termini di tempo. UR chiede inoltre che i motivi d'impedimento medici siano visualizzati in ARMADA in forma non codificata. Occorre inoltre poter desumere se sussistono motivi d'impedimento medici di carattere fisico o psichico e se i motivi d'impedimento valgono anche in ambito civile (NE, OW, UR). Le iscrizioni in ARMADA devono inoltre consentire alle autorità civili di riconoscere se esse hanno una valenza anche in ambito civile; tali iscrizioni potrebbero infatti costituire persino un motivo di rifiuto per il possesso privato di armi (NE). Secondo ZG, le autorità cantonali dovrebbero ricevere una copia della decisione in cui sono indicati i motivi del ritiro cautelare o definitivo o della consegna dell'arma. Tale procedura consentirebbe alle autorità cantonali di accertare in modo più agevole se sussistono motivi anche in virtù della legge sulle armi che si oppongono al possesso (ulteriore) di armi da parte di una persona. BL chiede che le autorità civili competenti per il rilascio di autorizzazioni possano avere anch'esse accesso ai documenti su cui si basano le decisioni delle autorità militari (gli atti) e non soltanto alle mere decisioni in cui non sono riportate le motivazioni.

### **5.4 Sezione 3: Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (art. 179a – 179e)**

Secondo il PS, la sezione 3 avrebbe in realtà un campo d'applicazione più ampio rispetto a quanto indicato dal titolo dell'avamprogetto di legge (legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi). La sezione 3 introdurrebbe infatti una base legale per un sistema d'informazione di ampia portata che comprende tutti i dati sulla logistica, sulle finanze e sul personale dell'esercito. Il PS propone pertanto di adeguare il titolo in questo senso, «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi e di reati e sull'istituzione di banche dati dell'esercito in materia di logistica», o, in alternativa, di limitare il contenuto della presente sezione al miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. Qualora la prima proposta dovesse essere respinta, il partito chiede pertanto di stralciare, non per ragioni di contenuto, bensì per via del titolo ingannevole, le disposizioni che esorbitano dall'ambito delle armi di cui

all'articolo 179b lettere a, b ed e. In caso negativo, il PS chiede che nel messaggio al Parlamento tale decisione sia motivata in modo più dettagliato rispetto al rapporto esplicativo e che siano illustrati gli aspetti inerenti al diritto in materia di protezione dei dati.

In merito all'articolo 179e capoverso 2 lettera b, l'FSFP chiede che la disposizione non riguardi soltanto l'autorità penale, bensì anche le autorità di perseguimento penale, i pubblici ministeri e i corpi di polizia. Suggerisce dunque di adeguare il tenore della lettera b nel modo seguente: «su richiesta dell'autorità penale competente o dell'autorità di perseguimento penale ...».

L'articolo 179e capoverso 2 lettera c statuisce che all'Ufficio centrale Armi sono comunicati l'identità e il numero d'assicurato di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l'arma personale, nonché il tipo di arma e il numero dell'arma. A tale proposito, SG ritiene necessario che le armi dell'esercito cedute in proprietà prima del 2008 e già archiviate nel registro della Base logistica dell'esercito debbano ora confluire ugualmente nella piattaforma sulle armi.

## **5.5 Sezione 4: Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società**

### **(Art. 179g – 179l)**

Due interpellati giudicano positivamente il contenuto dell'articolo 179g (UR, OW). UR apprezza che il sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) permetta nel quadro dei controlli di polizia eseguiti nei poligoni di tiro delle truppe di individuare i tiratori «abusivi» e di assicurarli alla giustizia. Secondo OW, il fatto che l'Aggruppamento difesa metta a disposizione delle società di tiro riconosciute i dati in questione sostiene gli sforzi di scongiurare che le persone non autorizzate a detenere armi possano aver accesso ad armi e munizioni (OW).

Il PS respinge categoricamente la creazione dell'AFS da parte del DDPS e propone pertanto di stralciare la sezione dal disegno di legge. In caso contrario, chiede almeno di impostare tale sistema d'informazione conformemente allo scopo della presente revisione, ovvero la lotta agli abusi. Non vi è alcun motivo per esentare i membri delle società di tiro o delle federazioni nazionali di tiratori dalla verifica sistematica del potenziale di pericolo e di abuso. Il GSsE sostiene che l'accesso delle società di tiro all'AFS è inutile e debba essere regolamentato in modo più chiaro.

Alcuni interpellati fanno notare che un sistema d'informazione dal nome analogo (Amministrazione della federazione e delle società, AFS FST) viene già gestito e che si tratta nello specifico del predecessore dell'AFS del DDPS. A tale riguardo, occorre garantire che i suddetti sistemi d'informazione siano considerati distintamente uno dall'altro e vengano gestiti in modo separato (NW KSG, FST). Al fine di garantire la protezione dei dati dei propri tiratori, l'FST chiede pertanto al legislatore, e per la precisione al DDPS (TAFS), di assicurare che, in assenza di un previo accordo scritto da parte dell'FST, i dati dell'AFS FST non possano essere accessibili o trasferiti nell'AFS. NW KSG chiede invece di punire ogni eventuale «furto di dati».

Diversi interpellati ritengono infine incomprensibile la scelta di comunicare i dati dell'AFS, sancita dall'articolo 179k, all'AVS, agli uffici delle contribuzioni e a Postfinance (AG, BS, SZ, TI, VD, ZG, UCS). Secondo TI, VD e l'UCS le autorizzazioni d'accesso dovrebbero essere esaminate e debitamente motivate (TI, VD, UCS). SZ e ZG suggeriscono rispettivamente di stralciare la disposizione in toto o soltanto le lettere d, e ed f (SZ, ZG); AG chiede, infine, che

i dati possano essere comunicati, previa richiesta motivata, esclusivamente all'AVS e agli uffici delle contribuzioni.

## **6. Legge sulle armi**

### **6.1 Art. 25a cpv. 3 lett. f**

Il PS ritiene che la disposizione che esenta i membri delle autorità di polizia estere a determinate condizioni dall'obbligo di autorizzazione abbia poco a che fare con il rafforzamento della lotta contro gli abusi in materia di armi richiesto dal Parlamento. Tuttavia, data l'importanza di tale deroga ai fini del miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, il partito si esprime a favore dell'introduzione di tale disposizione. Per ottenere un'applicazione omogenea della norma, TI chiede invece che in sede di ordinanza siano chiaramente indicati i limiti della normativa e che, se necessario, l'Ufficio centrale Armi emani disposizioni puntuali nel merito.

### **6.2 Art. 32 lett. b e c (Emolumenti)**

Alcuni partecipanti approvano la norma sugli emolumenti (BE, SO, SZ, UR, ZH, SP). Secondo SZ, nell'elaborare il tariffario degli emolumenti occorre prestare attenzione che le armi e gli oggetti pericolosi possano essere presi in custodia dalla polizia nel quadro di una procedura semplificata senza che sia dovuto alcun emolumento; il detentore deve pertanto poter rinunciare alla proprietà dell'arma gratuitamente senza dover versare alcun emolumento né percepire alcun indennizzo. Per AG, VD e l'UCS la modifica non è sufficientemente incisiva. Chiedono pertanto d'introdurre una base legale che escluda completamente la possibilità di versare indennizzi per le armi confiscate definitivamente. AG auspica inoltre che tali armi possano essere immediatamente distrutte senza che sia dovuto alcun indennizzo al proprietario. Tale misura rappresenterebbe un importante passo in avanti nell'ottica della riduzione delle armi in circolazione. UR sostiene invece che, in linea di principio, le armi debbano essere sequestrate e confiscate definitivamente senza alcun indennizzo già a partire da violazioni di minore entità. BE suggerisce di spiegare nel messaggio se la disposizione di un ordine di sequestro vada considerata come una «misura» ai sensi dell'articolo 32 lettera c LArm. In caso contrario, chiede di creare nella legge sulle armi la pertinente base legale. VD specifica che il 1° settembre 2010 il Consiglio di Stato vodese ha deciso di non vendere più le armi definitivamente confiscate, ma di procedere alla loro distruzione sistematica (salvo singole eccezioni); l'importo viene dunque indennizzato all'avente diritto, al netto delle spese di custodia. TI chiede infine di sostituire nel testo di legge il termine «utilizzazione» con «realizzazione».

### **6.3 Art. 32a cpv. 1 lett. d-f, cpv. 2 e 3**

L'interconnessione dei registri cantonali delle armi e la possibilità di una consultazione rapida, semplice e completa è salutata con favore da alcuni partecipanti alla consultazione (AR, OW, PS, PPD, CP). Tale novità permetterebbe di agevolare notevolmente le procedure e l'acquisizione di informazioni nel quadro del trattamento di domande di autorizzazione e della preparazione d'interventi di polizia (OW). Il PPD è favorevole alla creazione delle basi legali per l'interconnessione dei registri cantonali delle armi e quindi al fatto che in futuro le autorità autorizzate possano consultare mediante un'unica interrogazione sia tutti i registri cantonali delle armi sia il sistema d'informazione ARMADA gestito da fedpol. Al contempo, il PPD si dichiara contrario in merito a un registro nazionale delle armi gestito dalla Confederazione.

SO esprime apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera d e chiede che alle autorità cantonali di esecuzione, oltre a una comunicazione attiva con indicazione precisa dei motivi delle misure ordinate, nel quadro dell'assistenza amministrativa siano anche inviate le informazioni supplementari necessarie, previa richiesta motivata.

Anche la disposizione di cui all'articolo 32a capoverso 3, che autorizza l'accesso ai sistemi d'informazione sulle armi della Confederazione e dei Cantoni mediante un'unica interrogazione, è accolta positivamente da alcuni interpellati (ZH, CCPCS). A tale riguardo, viene proposto di istituire una piattaforma congiunta di dati tramite il cui servizio web i Cantoni possono trasmettere i dati dei propri registri cantonali. In questo contesto, ogni Cantone resterebbe detentore dei dati contenuti nei propri registri. Dal canto suo, la Confederazione metterebbe a disposizione il sistema ARMADA per le consultazioni, senza tuttavia trasmettere alcun dato ai servizi web dei Cantoni. Questa proposta permetterebbe di garantire che i servizi competenti restino detentori dei dati e che non venga istituito alcun registro centrale delle armi gestito dalla Confederazione o con la sua partecipazione. Inoltre, tale soluzione rispetterebbe l'esito negativo della votazione popolare sull'iniziativa «Per la protezione della violenza perpetrata con le armi» (ZH, CDDGP).

Riguardo all'articolo 32a capoverso 3, JU chiede inoltre di introdurre una disposizione che stabilisca che la Confederazione mette a disposizione la necessaria infrastruttura. TI rileva che la norma proposta non costituisce un fondamento giuridico per una nuova banca dati centrale contenente informazioni della Confederazione e dei Cantoni, bensì soltanto per l'interrogazione simultanea del sistema.

L'UDC esprime infine un parere contrario sull'interconnessione dei registri cantonali delle armi. A sua detta, infatti, tale disposizione sottintende la creazione di un registro federale, comportando soltanto degli oneri a fronte di modesti vantaggi, dato che le armi illegali, da cui derivano le maggiori minacce, non vi verrebbero registrate.

#### **6.4 Art. 32a<sup>bis</sup> (Utilizzazione del numero d'assicurato)**

ZH è favorevole alla norma concernente l'utilizzo del numero d'assicurato AVS nella forma prevista. Secondo ZG, dovrebbe essere possibile raffrontare tramite il numero d'assicurato le generalità di una persona all'interno dei registri cantonali delle armi nonché tra tali registri e il sistema ARMADA di fedpol. ZG chiede inoltre di rendere obbligatoria l'indicazione del numero d'assicurato nel quadro della procedura di comunicazione nonché d'introdurre tale obbligo anche per le persone che intendono tramite un portale Internet (come Suisse ePolice) presentare una domanda di permesso d'acquisto di armi o comunicare l'acquisto di un'arma soggetta all'obbligo di comunicazione.

#### **6.5 Art. 32b cpv. 2 lett. a e 3 lett. a-b<sup>bis</sup> (Contenuti dei sistemi d'informazione)**

Alcuni interpellati sono favorevoli al fatto che anche i dati delle persone cui non è stata consegnata un'arma dell'esercito siano registrati e accessibili alle forze di polizia (FR, VD). FR suggerisce inoltre di rendere accessibili anche i dati di natura medica registrati nel PISA.

#### **6.6 Art. 32c cpv. 2<sup>ter</sup>, 2<sup>quater</sup> e 3<sup>bis</sup> (Comunicazione dei dati al DDPS e ai Cantoni; piattaforma sulle armi)**

SO e il PS giudicano l'articolo 32c capoverso 2<sup>quater</sup> LArm fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'avamprogetto. SO ritiene che soltanto grazie a tale disposizione sia

possibile prevenire tempestivamente un eventuale comportamento contraddittorio da parte delle autorità (mancato esame delle armi civili detenute da una persona nonostante la decisione di non consegnarle l'arma militare o di ritirarla a titolo cautelare o definitivo). BE approva in linea di principio tale disposizione; tuttavia, ritiene che affinché le autorità cantonali di esecuzione possano accertare in modo sufficiente se sussistono motivi d'impedimento per il possesso di un'arma è necessario che le autorità militari comunichino ai Cantoni anche informazioni chiare e trasparenti sui motivi che hanno condotto alla loro decisione. Anche VD e ZG ritengono che sia opportuno trasmettere alle autorità cantonali, in aggiunta alla comunicazione automatica sancita dall'articolo 32c capoverso 2<sup>quater</sup>, anche le decisioni e i rispettivi motivi. BE chiede infine che tale prassi sia illustrata in sede di messaggio. TI osserva inoltre che anche altre persone, oltre ai militari e alle persone soggette all'obbligo di leva, possono ricevere armi in prestito.

Secondo l'UCS, in relazione alle armi militari, la disposizione si prefiggerebbe di migliorare lo scambio d'informazione «soltanto» in materia di armi non consegnate o ritirate a titolo cautelare o definitivo. A suo avviso, specialmente nel quadro di interventi di polizia, sarebbe invece più opportuno mettere le autorità in condizione di sapere o di accertare tramite un semplice accesso (online) se un determinato militare è in possesso di un'arma dell'esercito. Anche VD e JU ritengono che, per ragioni di completezza, le autorità cantonali debbano avere accesso alle banche dati militari in modo da poter risalire, mediante interrogazione, a tutte le armi che sono state consegnate ai militari.

ZH ricorda che, secondo il proprio diritto cantonale, la competenza in materia di sequestro e confisca di armi è affidata alla prefettura, mentre il rilascio di permessi d'acquisto di armi è di competenza comunale e auspica pertanto che tale norma cantonale possa essere mantenuta.

L'articolo 32 capoverso 3<sup>bis</sup> è accolto espressamente da 27 partecipanti alla consultazione (AR, AG, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH, PS, PPD, CP, GSsE, CDDGP, CCPCS, UCS). Riguardo al tenore della presente disposizione, la maggior parte di essi cita letteralmente il parere del 30 giugno 2013 con cui la Commissione tecnica delle polizie svizzere, armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (CTPS/HPI) aveva chiesto di completare la disposizione proposta nell'avamprogetto: «I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, *alle autorità di polizia dei Cantoni*, a fedpol, nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali. *A tal fine, i Cantoni possono gestire una banca dati armonizzata e designano a tale scopo un organo comune competente per la raccolta dei dati e la sua amministrazione*».

Tale proposta si fonda su due aspetti:

- Le autorizzazioni di accesso ai dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 LArm devono essere estese anche alle autorità di polizia cantonali. Infatti, esse devono poter eseguire tempestivamente i necessari accertamenti nei registri cantonali anche nell'ambito della prevenzione delle minacce e dell'attività di polizia di sicurezza in virtù della rispettiva legge cantonale in materia di polizia.
- Inoltre occorre introdurre una base legale per la creazione di una piattaforma congiunta, ovvero la banca dati armonizzata dei Cantoni, nonché per la sua amministrazione, menzionando l'organo competente.

L'UCS suggerisce di menzionare nell'articolo 32c capoverso 3<sup>bis</sup> LArm in modo esplicito anche le autorità di polizia comunali (che sono responsabili dell'attuazione della legge sulle armi e che nel quadro degli interventi di polizia necessitano assolutamente di tali informazioni). Chiede inoltre che anche a queste autorità possa essere garantito, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti, un accesso online a tali sistemi.

## **6.7 Art. 32j cpv. 2**

Il PS giudica tale norma come un elemento centrale dell'avamprogetto. Secondo SG, in analogia all'articolo 179e capoverso 2 lettera c LSIM, essa dovrebbe sancire che le armi dell'esercito cedute in proprietà prima del 2008 e già archiviate nel registro della Base logistica dell'esercito debbano ora confluire ugualmente nella piattaforma sulle armi.

## **6.8 Art. 34 cpv. 1 lett. i**

Alcuni interpellati esprimono un parere favorevole in merito a tale disposizione (AG, SO, PS, GSsE, UCS). A loro avviso, un obbligo di comunicazione che non preveda sanzioni in caso d'inadempienza non permetterebbe di raggiungere lo scopo della lotta agli abusi; tali sanzioni sono pertanto imprescindibili dalla presente revisione.

AG, NE, SO ritengono che la sanzione della multa non sia sufficientemente incisiva e propongono pertanto di esaminare la possibilità di sequestro, di confisca definitiva senza indennizzo o di distruzione degli oggetti non dichiarati a posteriori. In particolare, secondo SO e NE, questa soluzione farebbe prevalere l'interesse pubblico di garantire la circolazione soltanto di armi da fuoco lecitamente registrate sulla garanzia della proprietà. L'esperienza dimostrerebbe, inoltre, che la confisca definitiva sia di gran lunga più efficace rispetto a una semplice multa ai fini del raggiungimento dello scopo della disposizione, ovvero di poter disporre di un registro con il maggior numero possibile di armi da fuoco.

Alcuni partecipanti sono contrari a sanzionare con la multa eventuali inadempienze (AI, BE, BS, TG, UR, VD). UR sostiene infatti che le multe vengono di norma pagate senza problemi. AG, BS e VD ipotizzano che sotto comminatoria di una multa, scaduto il termine di notifica, nessuno oserebbe più dichiarare le proprie armi, con il rischio, secondo VD, che molte armi attualmente detenute spariscano per sempre nella clandestinità (VD). Secondo BS, risulterebbe inoltre difficile dimostrare l'intenzionalità di eventuali inadempienze. UR chiede che la mancata notifica di armi debba essere sanzionata con la confisca definitiva senza indennizzo. A sua detta, si tratta dell'unica soluzione che indurrebbe a dichiarare il numero maggiore di armi, evitando che molte di esse vengano conservate clandestinamente.

BE ritiene inoltre improbabile che la sanzione della multa possa indurre una persona che intende utilizzare abusivamente la propria arma da fuoco a dichiararla a posteriori. Secondo LEWAS, in Svizzera, nonostante le più disparate modifiche di legge, si è consolidata la consuetudine secondo cui la detenzione pregressa di armi non è punibile; non è dunque accettabile che i cittadini che per legittimi motivi non adempiono l'obbligo di comunicazione vengano sanzionati; la detenzione di armi dev'essere infatti unicamente vincolata alla condizione che l'arma sia stata acquistata in modo lecito senza che vi ostasse alcuno dei motivi elencati all'articolo 8 capoverso 2 LArm.

BE, ZG, CDDGP e proTELL chiedono di armonizzare il messaggio e il disegno e che l'articolo 34 capoverso 1 lettera i sancisca in modo esplicito che è punita con la multa soltanto la violazione intenzionale, e non quella per negligenza, dell'obbligo di comunicazione.

## 6.9 Art. 42b

14 partecipanti alla consultazione hanno espresso un parere decisamente favorevole in merito alla registrazione successiva delle armi da fuoco e di parti essenziali di armi nella forma proposta (GE, FR, SG, SO, ZG, PS, PES, GSsE, CDDGP, CCPCS, USS, UCS).

Anche il PLR accoglie con favore questa nuova disposizione. ZH osserva che l'obbligo di comunicazione statuito da tale disposizione corrisponde a una richiesta formulata dalla CDDGP.

Il PLR e il PS sottolineano l'importanza dell'articolo 42b capoverso 3 secondo cui in caso di notifica entro i termini previsti si prescinde dall'aprire un procedimento penale. SO si oppone, invece, all'interpretazione estensiva e vincolante di tale disposizione e propone a tal fine di riformularla sotto forma di «disposizione potestativa» che preveda dunque la possibilità, e non l'obbligo, per le autorità di perseguimento penale di rinunciare all'apertura di un procedimento penale. Il PS giudica positivamente la scelta di limitare a un anno questa forma di amnistia. Il GSsE plaude al fatto che la registrazione venga ora collegata al possesso e non più all'acquisto di armi, il che consente, a suo avviso, di registrare anche le armi che attualmente non sono presenti in alcun registro, in particolare le armi di ordinanza cedute a ex militari.

Per alcuni interpellati il termine transitorio di un anno è troppo breve (SG, NE, TI, TG, ZG, CDDGP, UCS). NE propone di estendere il termine a due anni, altri partecipanti a tre anni (TI, TG [eventualmente], ZG, CDDGP), al fine di concedere ai Cantoni un tempo sufficiente per eseguire le registrazioni. Secondo NE, le comunicazioni di armi risulterebbero spesso imprecise, motivo per cui, in tali casi, ai fini di una loro corretta registrazione è necessario eseguire ulteriori accertamenti o addirittura presentare l'arma presso l'autorità. La CDDGP sostiene che grazie a un termine di tre anni aumenterebbe il numero di detentori di armi che verrebbero a conoscenza dell'obbligo di comunicazione, permettendo così di raggiungere in modo più efficace l'obiettivo della registrazione a posteriori delle armi. Secondo altri partecipanti, dovrebbe essere possibile effettuare le comunicazioni direttamente tramite un portale online o presso un apposito sportello, rinunciando a eseguire ulteriori accertamenti. Considerati gli elevati oneri che tali accertamenti comportano e le limitate capacità degli uffici delle armi cantonali, occorrerebbe registrare l'arma, indicandone soltanto il tipo, il numero di serie e il possessore (ZG, CDDGP). Secondo NE, dal capoverso 3 non si evince chiaramente se il sequestro e la confisca definitiva siano possibili quando sussistono motivi d'impedimento per il possesso di un'arma.

In merito all'articolo 42b sono state formulate le seguenti richieste:

- ZG suggerisce di adottare per il capoverso 1 il nuovo tenore seguente: «Chiunque al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma deve, entro *tre anni* dall'entrata in vigore della presente modifica, dichiarare l'oggetto all'autorità competente del Cantone di domicilio. *Tale comunicazione può essere effettuata per iscritto, compilando un modulo online o di persona*». ZG e CDDGP chiedono pertanto d'interpretare il capoverso 1 in modo differente da quanto riportato a pagina 15 del rapporto esplicativo, stabilendo che non tutte le persone che adempiono l'obbligo di comunicazione debbano essere sottoposte a un controllo dei requisiti.
- La CDDGP e la CCPCS chiedono di stralciare dall'articolo 42b la lettera b del capoverso 2 nonché il capoverso 3: le deroghe all'obbligo di comunicazione potrebbero causare incertezze tra i possessori di armi con un conseguente aumento esponenziale delle richieste trasmesse agli uffici delle armi. Per tale ragione, occorre introdurre l'obbligo generalizzato per i possessori di armi di comunicare agli uffici delle armi entro una determinata data tutte le armi che non sono state ancora notificate. Inoltre,

l'articolo 42 capoverso 3, in combinazione con l'articolo 34 capoverso 1 lettera i, produrrebbe un effetto paradossale: la mancata registrazione successiva di un'arma acquistata legalmente verrebbe sanzionata con una multa, mentre il possesso, ben più grave, di un'arma importata illegalmente o risultante da un reato rimarrebbe impunito. Per tale ragione, e anche per consentire di confiscare sistematicamente le armi acquistate illegalmente, i due interpellati propongono quindi di stralciare il capoverso 3.

- Secondo il GSsE, il rapporto esplicativo non indica in che modo debba essere verificato il rispetto dell'obbligo di comunicazione e chiede pertanto di approfondire nel messaggio questo aspetto.
- ZH chiede di soffermarsi in sede di messaggio sui costi che la registrazione successiva di armi comporta per i Cantoni.

Sono state inoltre espresse le seguenti osservazioni:

- Il GSsE ritiene indispensabile, in seguito alla registrazione a posteriori delle armi, introdurre in tutti i Cantoni un sistema d'autorizzazione uniforme per le armi.
- Inoltre, secondo il GSsE, oltre all'obbligo di comunicazione e ai controlli, occorre procedere a iniziative di raccolta delle armi organizzate dalla Confederazione; allo scopo di incoraggiare i cittadini a consegnare le armi detenute potrebbero essere inoltre previsti degli incentivi finanziari.
- Per la B&T AG, il nuovo articolo 42b dovrebbe garantire l'impunità anche per la registrazione successiva di silenziatori; a suo avviso, infatti, molte persone che sono già in possesso di tali accessori ignorerebbero l'esistenza di un obbligo di comunicazione o sarebbero venuti a conoscenza di tale obbligo soltanto una volta scaduto il termine di notifica previsto dalla revisione del 12 dicembre 2012 della legge sulle armi.

La maggioranza dei 29 partecipanti alla consultazione esprime un giudizio critico in merito a tale disposizione, respingendo in modo netto l'obbligo di registrazione a posteriori nella forma proposta (AR, AG, AI, BE, BL, BS, GR, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, PPD, UDC, CdW, CP, CVAM, Dynamic Shooting, GG, GSA, LEWAS, KSG NW, PRB, proTELL, ASA, USAM, SMF, UCS, FST). Nel caso in cui, nonostante le obiezioni, la disposizione inerente alla registrazione dovesse essere mantenuta, TG propone d'introdurre un termine transitorio di tre anni.

Di seguito le principali critiche alla proposta:

- La nuova norma comporterebbe oneri amministrativi, finanziari e in termini di personale notevoli, se non sproporzionati (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, UDC, CP, CVAM, CdW, Dynamic Shooting, GG, LEWAS, KSG NW, PRB, proTELL, ASA, USAM, UCS, FST).
- È in linea di massima impossibile registrare tutte le armi presenti nelle case svizzere. In primo luogo va sottolineato che i possessori di armi da fuoco di origine illegale si asterebbero ovviamente dal dichiarare le proprie armi, senza lasciarsi intimidire dalla multa prevista dalla nuova norma. È quindi ipotizzabile che soltanto i cittadini rispettosi della legge adempiano tale obbligo, dichiarando le armi in loro possesso. Vi potrebbero essere inoltre casi di persone che non dichiarano il possesso di un'arma poiché non sono a conoscenza di questa modifica di legge o ritengono erroneamente di avere già adempito il proprio obbligo (ignorando il fatto che le deroghe già previste non sono più valedoli o che la registrazione era stata effettuata in modo scorretto)

(BE, BL, OW, SH, UR, VD, PPD, UDC, CdW, Dynamic Shooting, GG, GSA, LEWAS, PRB, proTELL, ASA, SMF, FST).

- Gli oltre 200 000 fucili d'assalto e pistole detenuti in casa dai militari non sarebbero contemplati dalla registrazione successiva (BE). Per poter disporre di uno strumento utile, è necessario che le autorità cantonali abbiano accesso anche ai dati delle armi cedute ai militari da parte dell'esercito.
- La consultazione dei registri da parte della polizia produrrebbe soltanto un risultato incerto e non garantirebbe né maggiore sicurezza né dati affidabili, utili ai fini degli interventi di polizia (AR, BE, BL, GR, OW, SH, SZ, UR, VD, UDC, ASA, USAM, CdW, Dynamic Shooting, GG, LEWAS, KSG NW, PRB, proTELL, UCS, FST).
- Finora in tutte le votazioni popolari, compresa l'ultima del febbraio 2011, la registrazione completa di tutte le armi da fuoco è stata nettamente respinta; l'avamprogetto sarebbe dunque antidemocratico e in contrasto con la chiara volontà espressa dal popolo (AI, SZ, VD, GG, GSA, KSG NW, LEWAS, PRB, ASA, USAM, SMF, FST); tale norma costituirebbe inoltre un ulteriore tassello nella lotta al sistema dei cittadini soldato (CdW) e rispecchierebbe la tendenza attuale a violare sistematicamente la sfera privata dei cittadini (PRB).
- La registrazione successiva di armi da fuoco non sarebbe sufficiente a scongiurare l'utilizzo abusivo di armi da fuoco (BE, UDC, CdW, Dynamic Shooting, LEWAS, KSG NW, proTELL, FST).
- La necessità d'introdurre questa nuova disposizione non sarebbe giustificata né sarebbe suffragata da dati statistici; secondo lo stato attuale delle conoscenze, infatti, l'entrata in vigore della revisione della legge sulle armi non avrebbe prodotto un aumento dei casi di utilizzo abusivo di armi o di suicidi e non vi sarebbe peraltro alcuna prova che la tenuta di un simile registro avrebbe consentito di evitare la commissione di reati (KSG NW, PRB, FST).
- Anche in caso di comportamento conforme alla legge, la registrazione successiva di armi non permetterebbe di ottenere informazioni sufficienti. Infatti, se il possessore di un'arma ha trasferito la propria residenza in un altro Cantone, i rispettivi dati non saranno più attendibili, visto che il registro conterrà soltanto le informazioni sull'acquisto dell'arma, ma non quelle relative all'attuale possesso ovvero all'attuale ubicazione dell'arma (CdW, proTELL).
- I cittadini incensurati verrebbero ingiustamente criminalizzati, in quanto, in virtù dell'articolo 34 capoverso 1 lettera i, il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione, pur in presenza di motivi validi e legittimi, verrebbe sanzionato con una multa (PPD, CP, CVAM, Dynamic Shooting, GG, PRB, proTELL, ASA, USAM).
- Molti cittadini si informerebbero circa eventuali sanzioni legate alla comunicazione di un'arma da fuoco, rinunciando in caso di dubbio a notificarne il possesso (CdW).
- Le registrazioni a posteriori eseguite per un anno a partire dal 12 dicembre 2008 hanno dimostrato che numerosi possessori di armi non sapevano quali fossero le armi soggette a obbligo di comunicazione (BE).
- L'attuale obbligo di registrazione lascerebbe un margine troppo ampio d'interpretazione. La nuova disposizione non permetterebbe infatti di risolvere il dubbio se l'acquisto di un'arma da fuoco effettuato in virtù del diritto previgente debba essere dichiarato a posteriori. Non sarebbe chiaro, ad esempio, se una carabina che

era stata ceduta in proprietà dall'amministrazione militare prima del 12 dicembre 2008 (e che in occasione della prima registrazione a posteriori non era dunque soggetta all'obbligo di comunicazione) debba essere ora dichiarata (BE).

- La nuova norma produrrebbe ancora maggiore incertezza tra i possessori di armi, alimentando i dubbi in merito all'effettiva avvenuta registrazione di un'arma da fuoco. Si teme pertanto che le autorità cantonali di esecuzione possano essere confrontate con un numero cospicuo di inutili domande o richieste di registrazioni (BE, LEWAS).
- Le esperienze raccolte in occasione del periodo transitorio di un anno previsto a partire dal 12 dicembre 2008 per la registrazione successiva di armi hanno dimostrato la scarsa qualità dei dati delle informazioni trasmesse. È ipotizzabile dunque che buona parte dei dati comunicati da persone inesperte in materia di armi saranno suscettibili di errori. Tale situazione comporterebbe elevati oneri per le autorità cantonali di esecuzione per quanto concerne l'accertamento dei dati (AR, BE, BL, SZ, UR, LEWAS) e ostacolerebbe sotto il profilo amministrativo la registrazione a posteriori delle armi da parte degli uffici delle armi cantonali (UR, ASA, USAM).
- In virtù del capoverso 3, l'acquisto di armi da fuoco effettuato in virtù del diritto in materia di armi non è punito se il possesso dell'arma è notificato entro il termine di un anno. Tale norma sarebbe in contrasto con il principio dell'uguaglianza giuridica, visto che finora ogni acquisto di questo tipo era stato sanzionato penalmente (BE).
- Altri oggetti e strumenti pericolosi (coltelli, asce, barre di ferro, spray, determinati preparati chimici ecc.) non verrebbero registrati, pur rappresentando un potenziale di pericolo maggiore e avendo ripercussioni sui dispositivi d'intervento; se non è pensabile registrare tutti i suddetti oggetti e strumenti ai fini della prevenzione di eventuali abusi, è tanto meno comprensibile perché le armi da fuoco debbano costituire un'eccezione (Dynamic Shooting, GSA, KSG NW, proTELL, SMF).
- Una registrazione avviata nel 1995 in Canada è stata interrotta in quanto si è rilevata irrealizzabile, inefficace ed eccessivamente onerosa in termini di costi (Dynamic Shooting, GG, proTELL); le esperienze maturate in Germania, dove la registrazione delle armi è praticata da decenni e dove il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione è sanzionato penalmente, dimostrano che finora è stato possibile registrare soltanto la metà di tutte le armi in circolazione (LEWAS); anche i dati provenienti dall'Austria indicano che in seguito all'introduzione dell'obbligo di comunicazione improvvisamente nel Paese ben 50 000 armi sono diventate illegali, finendo inevitabilmente nei canali clandestini, data l'impossibilità di cederle legalmente (LEWAS).
- La registrazione delle armi sarebbe soltanto un punto di partenza verso la confisca di tutte le armi detenute in privato, analogamente a quanto avviene nei regimi totalitari (GG, PRB).
- I governi esteri o i gruppi criminali che lavorano a stretto contatto con i pirati informatici non dovrebbero venire a conoscenza delle informazioni rese disponibili dalla registrazione delle armi (GSA, SMF).

In merito all'articolo 42 LArm sono state formulate le seguenti proposte alternative e osservazioni:

- L'esame di eventuali motivi d'impedimento per il possesso di un'arma dovrebbe essere eseguito prima dell'acquisto dell'arma e pertanto prima che essa venga registrata. A tal fine, è necessario quindi che l'acquisto di armi da fuoco sia sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione (e non soltanto, come previsto dall'art. 10 LArm per talu-

ne categorie, a un semplice obbligo di comunicazione) (BE, GE, JU, NE, VD, UCS). Tale soluzione consentirebbe col tempo di registrare tutte le armi (VD). Occorre inoltre rinunciare alle forme, previste dall'articolo 10 LArm, di acquisto «privilegiato» di armi, giacché in tali casi l'esame dei motivi d'impedimento da parte delle autorità può essere eseguito soltanto ad acquisto avvenuto (BE).

- Un'ulteriore misura per prevenire la violenza perpetrata con le armi consisterebbe nel sancire nella legge sulle armi un diritto di comunicazione per autorità federali, cantonali e comunali nonché per medici, psicologi ecc. che prevalga sul segreto d'ufficio e professionale (UCS).
- Le basi legali per la registrazione a posteriori dovrebbero essere formulate in modo semplice e chiaro. In particolare, esse non dovrebbero contemplare deroghe all'obbligo di registrazione successiva onde evitare problemi d'interpretazione e inutili incertezze per i possessori di armi (BE).
- Ai fini della registrazione successiva di armi, occorre prevedere un supporto specialistico ai numerosi possessori di armi da fuoco, ad esempio da parte dei commercianti di armi locali (BE).
- L'inserimento nella banca dati dovrebbe essere preceduto dalla codifica precisa delle armi. Le definizioni dei tipi di armi, le marche, i modelli e i calibri dovrebbero essere rigidamente definite con appositi codici in modo da garantire una registrazione uniforme. Inoltre, è importante che l'Ufficio centrale Armi informi e coinvolga attivamente le associazioni mantello dei tiratori, dei cacciatori, dei collezionisti ecc. L'Ufficio centrale Armi deve svolgere un ruolo di coordinamento e offrire una formazione adeguata al personale amministrativo cui pervengono le comunicazioni. L'autorità cantonale dovrebbe inviare al singolo possessore la lista delle armi registrate a suo nome, in modo da consentirgli di controllare l'esattezza delle registrazioni. Tale procedura dovrebbe essere definita dalla legge: «1a L'autorità competente rilascia alla persona la lista delle armi registrate» (TI).
- Per ridurre in modo efficace e duraturo il potenziale di rischio non è necessaria alcuna modifica di legge, ma occorre piuttosto prendere in considerazione il ricorso a misure preventive (FST). Peraltro, la possibilità di consegnare la propria arma è già contemplata e le autorità organizzano già giornate di raccolta (FST); inoltre, occorrerebbe richiamare l'attenzione dei cittadini sulla possibilità di consegna o di distruzione dell'arma (OW).
- Secondo la legge vigente ogni passaggio di proprietà di un'arma dev'essere notificato (anche in caso di successione); tale norma consentirebbe di registrare tutte le armi in circolazione in Svizzera, rendendo col tempo superflua una loro registrazione successiva (OW, VD, LEWAS, proTELL).
- Visti i numerosi errori contenuti e la loro incompletezza, i registri cantonali delle armi risulterebbero inutili. Occorre pertanto interrogarsi sull'opportunità di sopprimerli definitivamente. Tale scelta comporterebbe per altro dei vantaggi in termini di sicurezza per i possessori di armi rispettosi della legge (LEWAS).
- Ai fini preventivi appaiono sufficienti le banche dati già esistenti quali la DEBBWA (LEWAS).

## **IV. Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione e osservazioni su singoli articoli che non sono oggetto della revisione**

- Il PPD esprime il proprio disappunto dinanzi al fatto che il Consiglio federale abbia già approvato il presente messaggio a giugno senza aver atteso la decisione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale.
- Il PEV raccomanda, ai fini di una più efficace prevenzione dell'utilizzo abusivo di armi, di conservare le armi negli arsenali e organizzare azioni di ritiro delle armi eccedentarie.
- BS
  - suggerisce di indicare esplicitamente nell'elenco di cui all'articolo 4 capoverso 1 LArm anche i puntatori laser con potenza superiore a 1 mW;
  - sotto il profilo pratico, occorre ricordare che il consumo di stupefacenti, che può determinare la confisca di un'arma o il rifiuto di consegnarla, è attualmente punito con una sanzione «personalizzata» del consumatore. In futuro, invece, tale consumo sarà punito con una multa anonimizzata al fine di garantire che la persona sanzionata non compaia più nei registri delle armi consultabili online.
- BL si esprime a favore di un'integrazione delle disposizioni penali all'interno della legge sulle armi. In occasione della revisione della LArm del 22 giugno 2007, il legislatore ha introdotto il divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi (art. 4 cpv. 6 e art. 28a LArm), senza tuttavia collegarlo a una norma penale. Poiché in virtù del principio di legalità la punibilità non può derivare dal divieto del porto di armi senza autorizzazione, occorre colmare necessariamente questa lacuna.
- NE
  - si chiede se le deroghe previste dagli articoli 25a e 32 LArm non siano in contrasto con l'ordinanza sulle armi;
  - suggerisce di equiparare il commercio di armi tra privati al commercio a titolo professionale. Infatti, la vendita, l'importazione e il commercio consentirebbero di realizzare considerevoli guadagni. Per giunta, l'autorità cantonale non sarebbe attualmente in grado di controllare tali attività.
- ZG
  - sostiene che, conformemente all'obbligo di comunicazione sancito dal CPP, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito dovrebbe essere ugualmente tenuto a informare l'Ufficio centrale Armi e gli uffici delle armi cantonali allorché avvia una procedura o constata che l'uso di un'arma possa rappresentare un pericolo per il militare stesso o per terzi;
  - propone, in riferimento all'articolo 8 capoverso 2 lettera b LArm in combinazione con l'articolo 31 capoverso 1 lettera b LArm, di introdurre una disposizione complementare che obblighi le autorità di protezione dei minori e degli adulti a dare comunicazione al servizio di comunicazione cantonale, qualora una persona sia sotto curatela generale o sia rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale.
- Il GSsE ritiene incomprensibile che con la presente revisione non sia stata colta l'occasione per sopprimere la norma relativa alla cessione dell'arma d'ordinanza e al diritto di proprietà per le persone prosciolte dal servizio militare. A suo giudizio, infatti, se le armi d'ordinanza fossero custodite in arsenale, sarebbe possibile prevenire gran

parte dei rischi derivanti dai militari. Si tratta peraltro di una soluzione semplice, efficiente e rispettosa della protezione dei dati. Il GSsE chiede pertanto di approfondire tale aspetto in sede di revisione.

- GSA
  - chiede di stralciare le armi da collezione dalla definizione di armi, visto che è dimostrato che nessun reato venga commesso con armi da fuoco prodotte prima del 1890 (armi ai sensi dell'art. 2c LArm). A tale proposito, occorrerebbe quanto meno introdurre una norma che consenta ai collezionisti di armi e ai musei di acquistare liberamente le proprie armi e di alienarle ad altri collezionisti e musei;
  - propone inoltre di cancellare l'aggettivo «simmetrico» dall'articolo 4 capoverso 1 lettera c riferito alle armi da taglio.
  
- B&T AG chiede che nella legge i silenziatori non siano più considerati come accessori di armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera g, ma che possano essere acquistati dietro presentazione di un permesso d'acquisto di armi.

## **V. Pubblicazione**

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico: la documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l'Ufficio federale di polizia fedpol.